

corso legale al momento del pagamento e per il suo  
 valore nominale - e che l'Istituto non dispone  
 di particolari accantonamenti, si rende necessa-  
 rio, nella peggiore delle ipotesi, in considerazione  
 del carattere eccezionale del provvedimento legi-  
 slativo, che il Ministero del Tesoro autorizzi il  
 prelievo della somma necessaria, alla mag-  
 giorazione delle rendite, dal "Fondo per scopi  
 di pubblica utilità" previsto dall'art. 15 del  
 regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966. Ed  
 in tal senso la Direzione generale resta in-  
 caricata di predisporre opportuno schema  
 di lettera, nel quale si sostenga rigorosa-  
 mente non solo la interpretazione tecnica  
 suddetta, ma soprattutto il diritto dell'Isti-  
 tuto a sollevarsi di un onere che gli viene non  
 sapientemente quanto legittimamente imposto,  
 imputando l'onere stesso o a quel particolare  
 Fondo che vorrà stanziare lo Stato in dove-  
 rosa aggiunta al provvedimento legislativo,  
 o quanto meno al Fondo suindicato e chia-  
 rando che l'Istituto non potrebbe altrimenti  
 provvedere al riguardo, e che pertanto non  
 provvederà ove non si proceda come detto.

A tale proposito si informa che